

Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

**Decreto sindacale n. 180/2014 di approvazione Accordo di Programma in data 22.05.2014 rep. n. 6577 prot. n. 6906 tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte per realizzazione interventi di messa in sicurezza e revisione impianto funiviario Stresa-Alpino.Mottarone 1° lotto in attuazione PAR FSC Piemonte 2007-2013.**

Decreto sindacale n. 180 in data 23 maggio 2014 Prot. n. 6960 del 23 Maggio 2014

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 22 MAGGIO 2014 REP. N. 6577, PROT. N. 6906 TRA IL COMUNE DI STRESA E LA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELL' IMPIANTO FUNIVARIO STRESA-ALPINO-MOTTARONE 1° LOTTO IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC PIEMONTE 2007-2013.

#### IL SINDACO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 27/12/2013 il Comune di Stresa ha provveduto ad approvare, quale atto di indirizzo, lo schema dell'Accordo di Programma in oggetto, individuando il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Ugo Palmieri, Segretario Generale del Comune di Stresa;

Visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi a Stresa in data 10/01/2014, il Comune di Stresa con nota del 13/01/2014 prot. n. 375 ha provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n. 04 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 23/01/2014;

Dato atto che nel corso della riunione tecnica svoltasi presso la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport Settore Offerta turistica in data 19/2/2014, le parti, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, hanno convenuto di autoconvocarsi in sede di Conferenza in data 5 marzo 2014 in Torino presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30 - Torino, ed in tale ultima seduta tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Ugo Palmieri, condividendone le finalità e i contenuti;

Preso atto inoltre dello schema di convenzione proposto in tale seduta fra il Comune di Stresa e la Società SCR Piemonte SpA per l'espletamento da parte di quest'ultima delle funzioni di S.U.A. (stazione unica appaltante);

Vista la D.G.R. n. 9-7545 del 07/05/2014 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 29 del 30/04/2014 del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di Programma, così come integrata con D.G.C. n. 77 del 14/05/2014;

PRESO ATTO che in data 22 maggio 2014 presso la Sede Municipale del Comune di Stresa, sita in Stresa - piazza Matteotti civ. 6, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa l' Accordo di Programma in argomento;

RICORDATO che a norma dell'articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall' articolo 9 dell' Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

### *D e c r e t a*

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma Rep. N. 6577 prot. N. 6906 sottoscritto in data 22 maggio 2014 tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte e finalizzato per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa – Alpino - Mottarone – 1° lotto - in attuazione del PAR FSC 2007-2013;

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da N. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di costituire a norma dell'articolo 9) dell' Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Stresa o suo delegato;

- Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4.- di demandare al Responsabile del Procedimento dott. Ugo Palmieri, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco  
Canio Di Milia

Allegato a decreto sindacale N. 180 del 23.05.2014

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI STRESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO STRESA-ALPINO-MOTTARONE – I° LOTTO - IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC PIEMONTE 2007-2013.

Repertorio n. 6577

Prot. n. 6906

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO

presso il Comune di Stresa, Piazza Matteotti 6 – Stresa

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto COTA, (omissis), elettivamente domiciliato presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Castello 165 - Torino –C.F. 80087670016, di seguito per brevità citata anche come "Regione"

E

Il Comune di Stresa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Canio Di Milia, (omissis), elettivamente domiciliato presso il Comune di Stresa, piazza Matteotti 6, C.F. 00201600038, di seguito per brevità citato anche come "Comune".

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC Piemonte 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR-FAS, ora PAR-FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007, ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

la Giunta regionale con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, modificata successivamente con D.G.R. n. 24-4659 del 01/10/2012, ha approvato il Documento PAR-FSC, il quale sostituisce il precedente Documento PAR-FAS di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 10-9736 del 6/10/2008 e successive integrazioni contenute nella deliberazione n. 49-11971 del 4/8/2009, il Piano di Comunicazione, il Piano di Valutazione e il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR-FSC sono soggetti;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 dispone riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato-Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000,00;

la DGR 16-5785 del 13 maggio 2013 ha pertanto rimodulato il valore del PAR-FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il Programma PAR-FSC di cui alla citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.;

## TENUTO CONTO CHE

l'impianto funiviario bifune vai e vieni oggetto del presente Accordo è denominato "Funivia Stresa-Alpino-Mottarone" la cui vita tecnica, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 2/1/1985, n. 23, è stabilita in anni sessanta;

detto impianto deve essere sottoposto a "revisione speciale" ogni cinque anni e a "revisione generale" al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio avvenuta in data 1/8/1970;

con D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24/2/2012 è stato portato fino a quattro anni il termine di scadenza della proroga per la "revisione generale" ed a seguito di apposita istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio USTIF – con lettera del 30/4/2013 prot. n. 01154 ha rilasciato il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, per la prosecuzione del pubblico esercizio del succitato impianto funiviario, fino al 30 aprile 2014 (quarto anno di proroga);

con D.L. 30 dicembre 2013 n. 150 convertito in legge n. 15 del 27/2/2014 i termini in materia di impianti funiviari sono stati ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti;

con determina n. 26 del 14/4/2010 il Direttore Generale di Sviluppo Piemonte Turismo SrL, società in house della Regione, aveva provveduto ad affidare, per conto della Regione medesima, l'incarico per la predisposizione del progetto definitivo per la revisione generale del 40° anno della Funivia Stresa-Alpino-Mottarone, corredato dal Piano economico finanziario, alla Società aggiudicataria BBE S.r.L di Corso Stati Uniti, 43 – 10059 – SUSA (TO) così come successivamente formalizzato con Ordine d'Acquisto n. 138 del 14/4/2010;

la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte SpA (SCR Piemonte SpA) con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare la procedura di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale;

la Società SCR Piemonte SpA, con deliberazione di Giunta regionale n. 16-2319 del 12/7/2011, è stata incaricata delle attività e delle funzioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione della proroga all'esercizio dell'impianto funiviario oggetto del presente Accordo nonché per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentirne la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo;

il Comune di Stresa ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della stazione funiviaria del Mottarone riconoscendone non solo il carattere di valore trasportistico ma anche di quello turistico capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e di integrazione rispetto all'offerta turistica di maggiore sviluppo sia nel periodo invernale che di quello estivo;

si rende ora necessario addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Stresa di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone – 1° lotto;

vista la nota prot. n. 17042 del 31/12/2013 con la quale viene richiesta dal Comune di Stresa l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti.

## CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-4660 del 01/10/2012 ha avviato la linea d'azione "Turismo" nella quale rientra l'intervento di cui al presente Accordo, congruente con la linea di

intervento sviluppo sostenibile nel sistema montano periferico e marginale di cui al citato documento PAR-FSC Piemonte 2007/2013;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo";

con la predetta delibera:

– sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR-FSC 2007/2013, tra cui il Comune di Stresa, al quale è stato attribuito un finanziamento di euro 1.750.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di "Revisione generale dell' impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone";

– è stato individuato, l'istituto dell'Accordo di programma, quale modalità attuativa per l'attuazione dell'intervento, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità dell' articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000;

– è stato precisato che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27/11/2013, verranno definite con l'Accordo di programma;

per le caratteristiche di servizio dell'opera oggetto del presente Accordo di programma si ritiene opportuno optare per la procedura di "appalto in concessione", anche alla luce delle contribuzioni finanziarie previste dalle Parti per la realizzazione dell'iniziativa e come tali già indicate nell' Allegato 1 - Scheda 4 della predetta deliberazione;

la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed urgenza, dati i termini di realizzazione delle opere e dei relativi pagamenti, ai sensi della delibera CIPE 166/2007.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 27/12/2013 il Comune di Stresa ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Ugo Palmieri, Segretario Generale del Comune di Stresa;

visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi a Stresa in data 10/01/2014, il Comune di Stresa con nota del 13/01/2014 prot. n. 375 ha provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n. 04 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 23/01/2014;

dato atto che nel corso della riunione tecnica svoltasi presso la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport Settore Offerta turistica in data 19/2/2014, le parti, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, hanno convenuto di autoconvocarsi in sede di Conferenza in data 5 marzo 2014 in Torino presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30 - Torino, ed in tale ultima seduta tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Ugo Palmieri, condividendone le finalità e i contenuti;

preso atto inoltre dello schema di convenzione proposto in tale seduta fra il Comune di Stresa e la Società SCR Piemonte SpA per l'espletamento da parte di quest'ultima delle funzioni di S.U.A. (stazione unica appaltante);

vista la D.G.R. n. 9-7545 del 07/05/2014 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. 29 del 30/04/2014 del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di Programma, così come integrata con D.G.C. n. 77 del 14/05/2014;

## SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

### Art. 1

#### Premesse ed allegati

1. Le premesse, l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" e l'Allegato 2) denominato "Convenzione tra il Comune di Stresa e la Società SCR – Piemonte SpA" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU).

### Art. 2

#### Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di "Revisione generale dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone. 1° Lotto" di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

### Art. 3

#### Altri soggetti interessati

1. Oltre alla Regione Piemonte e al Comune di Stresa, enti pubblici sottoscrittori, è interessata la Società SCR Piemonte SpA affidataria, con deliberazione di Giunta regionale n. 16-2319 del 12/7/2011 delle attività e delle funzioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione della proroga all'esercizio dell'impianto funiviario oggetto del presente Accordo nonché per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentirne la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo.
2. Il rapporto di partecipazione alle finalità dell'Accordo è regolato da specifica Convenzione tra il Comune di Stresa e la stessa Società SCR Piemonte SpA che costituisce Allegato 2), parte integrante del presente Accordo di programma.

### Art. 4

#### Definizioni

3. Ai fini del presente Accordo si intende:
4. per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
5. per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
6. per "soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento": il Comune di Stresa;
7. per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
8. per "Convenzione", il documento di cui all'Allegato 2;
9. per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
10. per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
11. per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il Segretario Generale designato dal Comune di Stresa del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
12. per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto indicato nello schema di convenzione, Società SCR Piemonte SpA, di cui allegato 2);
13. per "Comitato di pilotaggio": l'organismo previsto dalla D.G.R. n. 49-1197 del 4/8/2009 con funzioni di accertamento, efficacia e qualità di attuazione del PAR-FSC;

14. per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9;
15. per “Sistema di gestione e controllo”, quanto contenuto nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

#### Articolo 5

##### Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- 1- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 4.106.000,00;
- 2- Al finanziamento dell'intervento oggetto dell' accordo si provvede come di seguito riportato nei successivi commi 3 e 4.
- 3- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.750.000,00, mediante le risorse iscritte sul capitolo n. 220322 - UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2014.
- 4- Il Comune di Stresa si impegna a partecipare per la quota di euro 1.000.000,00. La prima rata, pari ad euro 70.000,00, è stata prevista nel bilancio comunale nell'anno di competenza 2013; la seconda rata è prevista nel redigendo bilancio di previsione 2014; le restanti 16 rate, per complessivi euro 860.000,00, saranno previste in quote uguali per il periodo 2015-2030, pari ad annui euro 53.750,00 nei relativi bilanci previsionali di competenza. La prima e seconda rata verranno corrisposte alla Società SCR Piemonte SpA e le restanti rate corrisposte direttamente al concessionario.
- 5- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di vigilanza. La proposta deliberata dal Collegio di vigilanza viene presentata al Comitato di pilotaggio PAR-FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento interno del Comitato stesso e dal Manuale per il sistema di controllo e gestione.
- 6- Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 5, possono essere riprogrammate per finanziare interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto.
- 7- Le economie non riprogrammate saranno ridistribuite con criterio proporzionale alle rispettive quote di contribuzione finanziaria dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.
- 8- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

#### Art. 6

##### Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo PAR-FSC per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:
  - a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, pari ad euro 525.000,00, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune di Stresa. Il RAP (Responsabile dell' Attuazione dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 5 autocertificazione attestante:

    - l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.
  - b. Secondo acconto:

60% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato del progetto. Il RAP

provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 5 autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l' avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
- il raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta.

c. Saldo:

10% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RAP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 5 autocertificazione attestante:

- il collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

1- Il pagamento del 1 acconto deve avvenire comunque entro e non oltre il termine di giorni centocinquanta (150) decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Accordo sul BURP.

2- Il pagamento del 2 acconto e del saldo deve avvenire comunque entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare prevista al precedente comma 1 lettera a) – b.

3- Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 13.

4- Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport, presso il settore regionale da individuarsi a cura del Responsabile di Linea (RdL).

Art. 7

Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.

1. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Stresa, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli di primo e secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito

dell'Accordo.

## Art. 8

### Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a perfezionare il trasferimento della titolarità dell'impianto funiviario oggetto del presente Accordo ponendo in essere tutte le attività e gli atti ricognitivi necessari alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari della titolarità dei beni mobili ed immobili in capo al Comune di Stresa.
2. Il perfezionamento del trasferimento di cui al comma precedente avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova impegnandosi la Regione Piemonte a trasferire al Comune di Stresa eventuali ulteriori diritti connessi alla originaria concessione ferroviaria e tramviaria.
3. Qualora, a seguito dell'esperimento delle varie procedure di gara d'appalto per l'affidamento della "Concessione", non venga individuato il soggetto concessionario, le risorse finanziarie regionali di cui all'articolo 5 dovranno essere destinate allo smantellamento dell'impianto esistente e al ripristino dei luoghi, previa assunzione di specifica determinazione in merito del Collegio di vigilanza, di cui all'articolo 9, che provvederà a sottoporla agli organi competenti.
4. Verificandosi la circostanza di cui al comma 3):
5. l'apporto finanziario della Regione è limitato al contributo di € 1.750.000,00 nel rispetto dei termini di validità dei fondi PAR/FSC;
6. dovrà essere predisposto un nuovo crono programma dell'intervento che sottoposto al Collegio di Vigilanza.
7. Le Parti si impegnano, altresì, a sostenere congiuntamente l'onere finanziario per lo smantellamento dell'impianto funiviario derivante dalla scadenza naturale della sua vita tecnica prevista attualmente, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 2/1/1985, n. 23, in anni sessanta, ossia al 1/8/2030.

## Articolo 9

### Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Stresa o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

## Articolo 10

### Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

## Art. 11

### Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) svolge i seguenti compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

## Articolo 12

### Sistema di monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post prevede il completo inserimento e il tempestivo aggiornamento dei dati nel sistema informativo di riferimento e nella redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo devono essere valorizzati gli indicatori core e occupazionali di cui alla D.G.R. n. 25-46660 del 01/10/2012 e di programma, previsti dalla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013 di approvazione del nuovo programma PAR-FSC.
3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono definiti:
  - a. in sede di sottoscrizione con il valore obiettivo;
  - b. nella fase intermedia di realizzazione con un valore aggiornato;
  - c. a conclusione dell'intervento con il valore finale.

## Art. 13

### Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo e dall'articolo 7 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'intervento di cui all'Allegato 1) é soggetto ai seguenti controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente regionale appositamente individuato dal Responsabile di Linea (RdL). Detti controlli possono essere di due generi:
  - a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
  - b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
- 3- I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

## Articolo 14

### Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 5, così come erogabile ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o

parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a. realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b. accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

## Articolo 15

### Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

## Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 luglio 2017 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

## Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RAP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RAP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RAP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

## Art. 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

## Art. 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di

pubblica utilità”).

3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

#### Articolo 21

##### Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell’Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR- FSC predisposto dalla Regione Piemonte.

2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open Data”.

#### Articolo 22

##### Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

#### Articolo 23

##### Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

#### Articolo 24

##### Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte – in originale firmato Dott. Roberto COTA

Comune di Stresa – in originale firmato Avv. Canio DI MILIA

Data, 22 Maggio 2014

Allegati al presente Accordo :

1. Scheda intervento

2. Convenzione tra Comune di Stresa e SCR Piemonte SpA

(con omissione degli allegati)